

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-519 del 03/02/2017
Oggetto	L.R. n. 7/2004. CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE NEL COMUNE DI GOSSOLENGO (FOGLIO 3 MAPPALE 43) - CONCESSIONARIO ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - EMILIA OCCIDENTALE - PROCEDIMENTO SISTEB PC16T0021 - PRAT. SINADOC 26166 - LOTTO 2
Proposta	n. PDET-AMB-2017-549 del 03/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tre FEBBRAIO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. n. 7/2004. CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE NEL COMUNE DI GOSSOLENGO (FOGLIO 3 MAPPALE 43) - CONCESSIONARIO ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - EMILIA OCCIDENTALE - PROCEDIMENTO SISTEB PC16T0021 - PRAT. SINADOC 26166 – LOTTO 2**

## **LA DIRIGENTE**

### **VISTI:**

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la L. R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo, n. 895 del 18/6/2007, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- le delibere del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015, n° 99 del 30.12.2015 e n° 88 del 28.07.2016 con cui sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**VISTA** l'istanza, pervenuta in data 23/08/2016 e assunta al prot. n. 9022 inoltrata per conto dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia occidentale con sede legale in Langhirano (PR) – P.za Ferrari n. 5 (C.F. 02635070341), da Zanelli Michele, in qualità di "Responsabile d'area", tendente ad ottenere la concessione per realizzare interventi di riqualificazione di un'area demaniale, in comune di Gossolengo occupata dal reliquato di un ex cantiere di lavorazione inerti mediante la rimozione di rifiuti contenenti cemento amianto e la ricostruzione del manto vegetale (intervento di seguito denominato Lotto 2).

**VISTA** l'ulteriore istanza inoltrata in pari data dal medesimo Ente di Gestione tendente ad ottenere la concessione per realizzare interventi di rimodellamento e riequilibrio ecomorfologico di due tratti di sponda del fiume Trebbia, in sponda sinistra in località Cà della Volpe in comune di Gragnano Trebbiense e, in sponda destra, nell'area demaniale "ex cantiere Dromo" in Comune di Gossolengo"); identificata con i codici SISTEB PC16T0020 - PRAT. SINADOC 26165 (interventi di seguito denominati Lotto1).

**VISTI** gli elaborati allegati alla domanda relativa agli interventi su area demaniale denominati Lotto 2.

**PRESO ATTO** del fatto che, a seguito della pubblicazione dell'avviso relativo alla domanda di concessione avvenuta in data 21/09/2016 sul BURER n.281, nei termini previsti dalla L.R. n. 7/2004, non sono state presentate opposizioni od osservazioni;

**VISTE** le risultanze dell'istruttoria tecnica contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) assunto al protocollo n. 5344 in data 24/05/2016, istruttoria

volta a verificare la compatibilità della richiesta di concessione in oggetto con il regime idraulico del corso d'acqua;

**ACQUISITE** le risultanze positive senza prescrizioni della procedura di valutazione d'incidenza (determina n. 438 del 30/06/2016 dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia occidentale recante ad oggetto "*Macroarea – Valutazione d'incidenza sui progetti approvati nell'ambito del Piano di Azione Ambientale 2014/2015 della Regione Emilia-Romagna, obiettivo strategico 3 “Conservazione della Natura”*, nei comuni di Noceto, Parma, Collecchio, Medesano, Rivergaro, Gossolengo, Gragnano Trebbiense);

**DATO ATTO** che il richiedente:

- in data 18/08/2016 ha versato l'importo di €. 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- che, ai sensi della DGR 895/2007-PAG. 13-e) le concessioni rilasciate agli Enti Locali con il criterio di preferenza di cui all'articolo 15, comma 3, sono esentate dal pagamento del canone;
- che l'esenzione del deposito cauzionale viene applicata come previsto dalla L.R. n.2 del 30 aprile 2015 – art.8 comma 4.


**RITENUTO** pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate,

- 1) di rilasciare, fino al **31/12/2018**, e per quanto di competenza, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed Enti, all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale la concessione per l'area demaniale sita nel comune di Gossolengo (Foglio 3, mappale 43) individuata nella "*Mappa catastale scala 1:2000 con evidenziata la zona d'intervento*" riportata nell'elaborato allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale e vistato dal Responsabile della Struttura;
- 2) di approvare il Disciplinare di concessione come allegato costituente parte integrante e sostanziale della presente determinazione, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare;
- 3) che, per il rilascio della presente concessione, non è dovuto il pagamento di un canone annuo in quanto ai sensi della DGR 895/2007-PAG. 13-e) le concessioni rilasciate agli Enti Locali con il criterio di preferenza di cui all'articolo 15, comma 3, come la presente, sono esentate;
- 4) che il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna di Bologna n° 44616 del 27.07.1999.

**Dott.ssa Adalgisa Torselli**  
**(firmato digitalmente)**





## **DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione, rilasciata a Zanelli Michele, nato a Parma il 15/05/1967 (CF ZNL MHL 67E15 G337C) in quanto responsabile d'area di Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia occidentale con sede legale in Langhirano (PR) – P.za Ferrari n. 5 (C.F. 02635070341), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n.7 del 14 aprile 2004.

### **ART.1**

#### **Oggetto della concessione**

L'Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna, concede all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia occidentale (CF 02635070341), di seguito denominato concessionario, la concessione dei terreni demaniali del F. Trebbia nel comune di Gossolengo (foglio 3 mappale 43) per lo svolgimento di interventi di riqualificazione dell'area demaniale occupata dal reliquato di un ex cantiere di lavorazione inerti mediante la rimozione di rifiuti contenenti cemento amianto e la ricostruzione del manto vegetale.

### **ART.2**

#### **Termini, vincoli e limiti della concessione**



L'area di cui all'art. 1 è concessa nei limiti dei diritti che competono alla Amministrazione Pubblica in termini di disponibilità dei beni concessi, e salvi i diritti di terzi, senza la garanzia delle Amministrazioni concedente e idraulica verso il concessionario bensì con la garanzia di questo verso le Amministrazioni per le eventuali azioni che fossero promosse da terzi in dipendenza dell'esercizio della concessione stessa.

La concessione si intende assentita con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione, segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia



private, a persone, animali e cose, restando le Amministrazioni concedente e idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Resta dichiarato e stabilito che danni comunque prodotti da eventi naturali quali piene alluvionali, erosioni ecc. sulle aree oggetto del presente atto, non potranno in nessun caso dare ragione a richiesta di risarcimento e di modifica dei patti accettati dal concessionario.

### **ART. 3**

#### **Prescrizioni derivanti dal nulla osta idraulico dell'AIPO**

1. qualora la rimozione dei manufatti comportasse la necessità di effettuare scavi sotto il piano campagna, gli stessi dovranno essere ricolmati con materiali naturali reperibili in sito;
2. al fine di poter procedere ai controlli nel merito della presente autorizzazione l'Ente Parchi richiedente dovrà comunicare con congruo anticipo le date di inizio e fine lavori e delle eventuali sospensioni dovute all'aumento dei livelli idrici o a condizioni meteo climatiche avverse;
3. la tempistica concessa da AIPO per l'esecuzione dei lavori è di giorni 90 naturali e consecutivi;
4. qualsiasi variante tecnica che codesto richiedente volesse apportare all'intervento in istanza, dovrà essere formalmente e preventivamente



valutata e autorizzata dalla scrivente Struttura;

5. copia della presente concessione dovrà essere presente in cantiere.

#### **ART.4**

##### **Validità dell'atto**

Il concessionario accetta che il presente atto sia finalizzato a consentire fino al **31/12/2018**, con possibilità di rinnovo, l'utilizzo dell'area nei limiti di cui all'art. 1.

Alla scadenza della concessione s'intenderà, senza necessità di speciale disdetta o comunicazione, cessata di diritto e non avrà più effetto alcuno. Alla scadenza della stessa si potrà procedere con la richiesta di rinnovo.

La concessione potrà, tuttavia, essere revocata, senza creare alcun diritto in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004.

#### **ART.5**

##### **Canoni**

Ai sensi della DGR 895/2007-PAG. 13-e) le concessioni rilasciate agli Enti Locali con il criterio di preferenza di cui all'articolo 15, comma 3, sono esentate dal pagamento del canone, pertanto per la concessione di cui all'art. 1 il canone annuo non è dovuto.



## **ART.6**

### **Revoca e/o decadenza**

Si richiamano espressamente le norme che disciplinano la materia relativa alle cause di revoca e decadenza previste dalla L.R.7/2004 s.m.i. ed in particolare si ricorda che sono cause di decadenza:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa,
- mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche,
- subconcessione a terzi.

## **ART.7**

### **Elezione di domicilio**

Per ogni effetto di legge, il concessionario elegge il proprio domicilio presso Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia, P.za Ferrari n. 5, 43013 Langhirano (PR).

## **ART.8**

### **Modalità di trattamento dei dati**

Ai sensi della D.Lgs.196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal concessionario saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento



concessorio.

## **ART.9**

### **Decorrenza della validità del provvedimento**

Il presente disciplinare acquista validità con l'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARPAE.

Firma per accettazione del Concessionario

---

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**